

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa
(NAVARM) e la Ditta DATAMAT S.p.A. con sede legale
in Roma, per la fornitura del "Realizzazione
della componente DLP del link 22 per il sistema
Multi Data Link Processor (M-DLP) per UU.NN. della
M.M.I." per l'importo complessivo di € 5.919.493,25
(cinquemilioninovecentodicinnozemilaquattrocentonovantatre/25).

L'anno duemilacinque, il giorno 14 del mese di
DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero
della Difesa - NAVARM (codice fiscale
n°80213470588).

Innanzitutto a me, Sig. Alberto Di Giuseppe, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM,
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da
testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta
dalle parti contraenti.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI Dirigente nel
Ministero della Difesa (Direzione Generale degli

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM

Divisione Contratti

Report n° 19580

in data 14 DIC. 2005

T/985

Armamenti Navali) in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal
decreto del Direttore Generale del 09/09/2005,
e per l'altra parte, che nel corso del presente
contratto sarà chiamata "la Ditta",

- L'Ing. Roberto Maurizio CURIONE, nato a Macerata
il 09/08/1950, in qualità di Procuratore Speciale
della Ditta DATAMAT S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Laurentina n°760 come risulta dal
Certificato di Iscrizione nel Registro delle
Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in
data 06/12/2005 e dalla Procura Speciale n°59390 di
Repertorio in data 12/12/2005.

Da tali certificati, allegati al presente
contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho
accertato la piena capacità del medesimo ad
impegnare e rappresentare legalmente la Ditta
stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io,
Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Condizioni generali amministrative).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

ARTICOLO 2 (Oggetto).

2.1. La fornitura, oggetto del presente contratto, che viene suddivisa nelle due quote, una a carico dell'E.F. 2005 e l'altra opzionale, si compone di n°3 lotti, ciascuno costituito come di seguito riportato:

- **Lotto n° 1:** Implementazione dei requisiti per la Initial Operational Capability (IOC) del DLP del link 22 (Build 2);
- **Lotto n°2 (opzionale):** Implementazione dei requisiti Full Operational Capability (FOC) del DLP 22 del DLP del link 22 (Build 3);
- **Lotto n°3:** Fornitura dei manuali di sistema;
 - **sublotto 3.a:** Fornitura dei manuali utente del sistema oggetto del lotto 1;
 - **sublotto 3.b (opzionale):** Fornitura dei manuali utente del sistema oggetto del lotto 2.

L'attivazione dei lotti opzionali (lotto 2 e

sublotto 3b) potrà avvenire ad insindacabile giudizio della Amministrazione qualora quest'ultima reputi opportuno procedere a un ulteriore sviluppo del sistema (FOC).

2.2. I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

ARTICOLO 3 (Tutela della Sicurezza dello Stato).

La fornitura, oggetto del presente contratto, non è soggetta ai vincoli derivanti da classifiche di sicurezza in quanto di natura "NON CLASSIFICATO".

ARTICOLO 4 (Prezzi).

4.1. L'importo complessivo della fornitura è di € 5.919.493,25 (euro cinquemilioninovecentodiciannovemilaquattrocentonovantatre/25), ripartito come segue :

• **Lotto n°1:**

- € 1.528.044,72 (euro unmilione cinquecentoventottomilaquarantaquattro/72);

• **Lotto n°2 (opzionale):**

- € 4.242.451,39 (euro quattromilioniduecentoquarantaduemilaquattrocentocinquantuno/39);

• **Lotto n°3:**

- **sublotto 3.a** - € 64.963,50 (euro sessantaquattro-
milanovecentosessantatre/50);

- **sublotto 3.b (opzionale)** - € 84.033,64 (euro
ottantaquattromilatrentatre/64).

ARTICOLO 4/bis (Clausola di Salvaguardia).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura
oggetto del presente contratto è tecnologicamente
la più adeguata ai requisiti richiesti e che i
singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa
applicati a qualsiasi altro contraente in ambito
nazionale ed internazionale per materiali e servizi
di analoga qualità e a parità di termini e
condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo
di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i
prezzi pattuiti entro i limiti predetti,
restituendo quanto eventualmente percepito in più,
maggiorato degli interessi legali maturati dalla
data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai
pagamenti che l'Amministrazione debba ancora
effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla

Ditta a garanzia della buona esecuzione del
contratto, che si intendono vincolati anche a
copertura del suddetto impegno.

DAYAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Carione

C. Ferrara

1. 9. 11

ARTICOLO 5 (Deposito Cauzionale).

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°059058250 di € 159.300,82 (euro centocinquantanovemilatrecento/82), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, detratto l'importo dei Lotti opzionali, rilasciata dalla RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.A., Ag. Principale di Roma Via Po n°45 in data 12/12/2005 che si allega al presente contratto.

La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa al lotto 1 e al lotto 2 (lotto opzionale), qualora integrato a seguito dell'esercizio di opzione, per i quali è prevista la garanzia, sarà svincolata, lotto per lotto, al termine del relativo periodo di garanzia. La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa ai restanti sublotti, previa integrazione in riferimento al sublotto 3b, sarà svincolata dopo collaudo, consegna e, ove prevista, accettazione dei sublotti stessi.

ARTICOLO 6 (Subappalti e subforniture).

6.1. Non è ammesso il subappalto.

6.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere

costruiti ed espletate dalla Ditta.

Eventuali subforniture saranno limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati a essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.1 della legge 18/6/1998 n°192, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

6.3. Nei confronti dell'Amministrazione Difesa l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane, comunque, solo la Ditta sottoscritta.

6.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.1 il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 7 (Privativa industriale di terzi).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di ~~privativa industriale e di~~ esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da

qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 8 (Controllo delle prestazioni).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, è dato mandato a MARICENPROG di espletare tale funzione di controllo con il proprio personale tecnico per le attività che verranno svolte in loco. Inoltre i funzionari degli Uffici Tecnici Territoriali competenti avranno libero accesso nelle officine della Ditta e in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare

tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 9 (Varianti nel corso della Fornitura).

9.1. Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Eventuali controversie originate dall'applicazione dell'articolo 18 sopracitato saranno risolte ai sensi dell'articolo contrattuale denominato "Clausola Compromissoria" qualora non sia possibile risolverle in via amministrativa.

9.3. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto Curione

C. P. A.

Ing. P. A.

produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti a NAVARM 10^a Divisione, che deciderà in merito. Tale lista dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di consegna, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura segnalata nei precedenti para 1, 2 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (Andamento Lavorativo).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da UTNAV ROMA, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo del contratto, del tempo concesso per la sua ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tener fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche e operative

dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito,

l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e avvalendosi di quanto previsto all'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1, potrà decretare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 (Sospensione dell'esecuzione del contratto).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per cause di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 11/BIS (Proroga dei termini).

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo

dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 11 del presente contratto.

ARTICOLO 12 (Termini di Adempimento e Collaudo) .

12.1. Tutti i collaudi delle forniture e delle prestazioni di cui all'art.2 del presente contratto saranno collaudate da apposita Commissione dell'A.D. secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa e le prescrizioni contenute nella Specifica Tecnica contrattuale. Tali forniture e prestazioni saranno presentate al collaudo nel modo seguente:

- **Lotto n° 1.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG quanto descritto nel para 4.1 della S.T., entro 470 (quattrocentosettanta) giorni solari dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione della notifica, da parte dell'A.D., dell'approvazione del contratto nei modi di legge.

- **Lotto n°2. (OPZIONALE)**

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG quanto descritto nel para 4.2 della S.T., entro 365

(trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale l'A.D. intende esercitare l'opzione. Tale comunicazione non potrà comunque essere inviata prima di 365 giorni solari dall'operatività del contratto e non oltre i 720 giorni solari dalla predetta operatività.

• **Lotto n°3:**

Sublotto 3.a.

Entro 30 gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo con esito favorevole del lotto 1, la ditta dovrà presentare a MARICENPROG n°2 (due) copie della bozza della documentazione costituente il sublotto 3.a per la successiva approvazione.

Sublotto 3.b (opzionale).

Entro 30 gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo con esito favorevole del lotto 2, la Ditta dovrà presentare a MARICENPROG n°2 (due) copie della bozza della documentazione costituente il sublotto 3.b per la successiva approvazione.

La Commissione di collaudo nominata dall'A.D. dovrà collaudare e/o dare l'eventuale contestuale comunicazione di osservazioni/varianti alle bozze

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto Curione

CP/2000

1. 2. 3.

dei documenti di cui sopra entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della relativa documentazione in bozza.

Le 4 copie definitive della sopracitata documentazione così composta:

- 4 (quattro copie) del Manuale Utente definitivo;
- 4 (quattro) raccolte dei manuali commerciali (un originale e tre copie);

dovranno essere presentate al collaudo definitivo in Ditta entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione in Ditta, della comunicazione con la quale verrà restituita una copia delle bozze approvate, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.

Entro 30 gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione in ditta della comunicazione di avvenuto collaudo definitivo della documentazione, le 4 (quattro) copie definitive saranno consegnate, franco di ogni spesa, a: MARICENPROG (2 copie); NAVARM 10^a Divisione (1 copia); MARISTAT SPMM (1 copia).

In caso di rifiuto al collaudo delle bozze o delle copie definitive della documentazione, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire entro 30 gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione

in Ditta della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

12.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- i lotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

12.3. I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'"Attestato di Conformità", integrato dalla "Documentazione Riepilogativa di Eseguito Lavoro" secondo quanto previsto al successivo art.13. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà ritenuta valida.

12.4. I collaudi dei lotti 1 e 2 saranno condotti secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e Accessorie" .

Le NN.CC.AA. saranno sottoposte dalla Ditta alla approvazione dell'A.D., almeno 30 (trenta) giorni solari prima della effettiva presentazione al

collaudo. Copia di tali documenti dovrà essere inviata anche a MARISTAT SPMM e a NAVARM 10^a Divisione.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal trentunesimo giorno solare successivo a quello di presentazione dei predetti documenti. In caso di rifiuto all'approvazione delle NN.CC.AA., le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i documenti si riferiscono.

Eventuali varianti/aggiunte alle procedure di collaudo richieste dalla Commissione di Collaudo, durante l'esecuzione dei collaudi, dovranno essere documentate, a cura della Ditta, con aggiornamento delle relative NN.CC.AA..

12.5. In caso di rifiuto al collaudo, le prestazioni dovranno essere ripresentate al collaudo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui è stato notificato il rifiuto.

12.6. In caso di rifiuto al collaudo le prestazioni potranno essere ripresentate una sola volta.

12.7 La Ditta dovrà consegnare i materiali di fornitura debitamente imballati e franco di ogni spesa, presso l'Ente/Comando che le verrà indicato dall'A.D.

I trasporti dei materiali verso gli enti destinatari dovranno essere effettuati a cura e spese della Ditta.

12.8. La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei collaudi.

12.9. Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

CFM

1.9.82

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13 (Assicurazione di Qualità).

13.1. La Ditta s'impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, documentato e aggiornato nei propri stabilimenti per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni Nato AQAP 2110 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" e Nato AQAP 150 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Software Development".

Gli obblighi nei confronti della M.M.I., derivanti dalla pubblicazione delle predette norme, sono riportati nel documento: NAV 50-9999-019-13-00B000: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti Tecnici della M.M.I. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

La Ditta dichiara di conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

13.2. Piano della Qualità.

Il "Piano della Qualità" di cui alla sopracitata

NAV dovrà essere trasmesso per esame e nulla osta a MARICENPROG e UTNAV Roma, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

A seguito dell'esame della documentazione, la commissione di collaudo dell'A.D. comunicherà l'esito (positivo, positivo con riserva, negativo) e l'eventuale approvazione entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del Piano stesso, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione.

Trascorso tale termine, senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 13.1, se non in vigenza del "Piano della Qualità" validato come sopra.

NAVARM potrà richiedere che vengano nuovamente eseguite eventuali attività contrattuali effettuate in assenza di "Piano" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

13.3. Attestato di conformità.

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali oggetto del presente contratto, dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità" e il documento riepilogativo di eseguito lavoro a UTNAV ROMA, MARICENPROG e, per conoscenza, a NAVARM 10^a Divisione, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B alla AQAP 2070, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Detto "attestato" sarà integrato dalla documentazione riepilogativa prevista dal "Piano della Qualità" di cui al para 13.2. del presente articolo.

ARTICOLO 14 (Spostamento dei termini).

I termini di tempo fissati nel precedente articolo 12 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta e a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo

corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) - dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;

b) fare pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14^Divisione prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite UTNAV ROMA, che la correderà, mediante verbale, del suo parere.

ARTICOLO 15 (Pagamenti).

15.1. L'importo della fornitura oggetto del presente contratto sarà pagato alla Ditta nel modo seguente:

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

CFE

cl. 9/10

- **Lotto 1 - 100%** (cento per cento) dell'importo del lotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

- **Lotto 2 - 100%** (cento per cento) dell'importo del lotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

- **Lotto 3**

- **sublotto 3.a - 100%** (cento per cento) dell'importo del sublotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

- **sublotto 3.b - 100%** (cento per cento) dell'importo del sublotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

15.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 231/2002 i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

ARTICOLO 16 (Modalità di riscossione).

Agli effetti dell'Articolo 5 del D.P.R. 20/04/94, n° 367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di

pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario n° 10347 F (codici A.B.I./CAB: 5040/3222 - CIN M-BBAN M 05040 03222 0000010347F)

intestato al nome della Ditta stessa presso la Banca Antoniana Popolare Veneta Agenzia n°18, Piazza G. Marconi n°2 Roma.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti in tale modo eseguiti.

ARTICOLO 17 (Penalità).

17.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo previsti al precedente articolo 12, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

17.2 Per i periodi cominciati ma non ultimati sarà

applicata solo una parte della penalità applicabile all'intero periodo, proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

17.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale, con le modalità indicate al precedente paragrafo 17.1.

17.4 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

17.5 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di UTNAV ROMA, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 18 (Garanzia).

18.1. Per i lotti 1 e 2 la garanzia avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica dell'avvenuto collaudo con esito positivo e dell'accettazione dei relativi

sublotti.

18.2. Durante il periodo di garanzia la Ditta si impegna a riparare o sostituire, a cura e spese proprie, quelle parti che per difetto di progetto, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza. Le riparazioni saranno compiute dalla Ditta con i propri mezzi, oppure dalla M.M.I., se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio. In quest'ultimo caso la M.M.I. esigerà il rimborso della spesa sostenuta, senza alcun aumento a titolo di spese generali.

18.3. Nel caso in cui la Ditta richieda l'esecuzione dei lavori da parte della M.M.I. e questa aderisca, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare.

18.4. Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite alla Ditta e restituite dalla stessa a cura e spese proprie, limitatamente al territorio nazionale.

18.5. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

C. F. F.

1. 9. 79

intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

18.6. Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui lo stessa viene invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi; il termine finale decorrerà dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

18.7. I verbali di fine garanzia, relativi a ciascun lotto, dovranno essere trasmessi, al termine del relativo periodo di garanzia, a cura degli Enti competenti a NAVARM 14^a Divisione, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione e alla Ditta, allo scopo di svincolare la relativa quota proporzionale del deposito cauzionale di cui al precedente art.5.

ARTICOLO 19 (Proprietà del progetto).

La proprietà intellettuale dei progetti rimarrà della Ditta.

L'Amministrazione Difesa avrà la possibilità di utilizzare tutti i software applicativi di fornitura, farne copie senza limiti di numero, distribuendole al suo interno per gli scopi di

Amministrazione Difesa.

Per la parte del progetto che riguarda esclusivamente particolari applicazioni destinate alla Marina Militare, la Ditta, pur avendo facoltà di utilizzazione gratuita per ulteriori sviluppi ed applicazioni in favore della Marina Militare medesima, non potrà utilizzarle per sviluppi ed applicazioni in favore di terzi se non previa autorizzazione della Marina Militare.

ARTICOLO 20 (Osservanza della legislazione sul lavoro) .

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa;

la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza;

né la Ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 21 (Clausola Compromissoria).

21.1. Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise da un Collegio Arbitrale che sarà composto da:

- un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere, designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente;
- due Membri, di cui:
 - un Dirigente nominato dall'Amministrazione e scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto o un Avvocato dello Stato;
 - un Arbitro designato dalla Ditta.

Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.

-
- Un Funzionario dell'Amministrazione fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale.

21.2 La procedura per l'instaurazione e lo sviluppo delle controversie, le questioni

economiche riguardanti il giudizio arbitrale, gli obblighi in corso di giudizio e la sentenza arbitrale sono regolati dagli articoli 47 - 48 - 49 - 50 - 51 delle condizioni generali fissate dal capitolato generale citato all'articolo 1 del presente contratto.

ARTICOLO 22 (Oneri Contrattuali e Fiscali).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. n°2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 12^Divisione -
per essere allegato al contratto.

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Art.8 bis del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 perché ha per oggetto prestazioni di servizi (modifica, sviluppo e prova di pacchetti applicativi relativi a "funzioni SW") per sistemi di Comando e Controllo di bordo.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive modificazioni è pari ad € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 23 (Domicilio della Ditta).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Laurentina n°760, presso la propria sede.

ARTICOLO 24 (Vincolo Contrattuale).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri, approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di

ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere citato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Art.114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, e con l'osservazione delle condizioni previste dall'Art.114 medesimo.

E richiesto, io, ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°32 e in fogli n°8 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

G. G. G. G.

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Giuseppe



Per Copia Contabile
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM. VO CONT. LE
Alberto di Giuseppe

1
